**CONDIZIONI GENERALI**
**della PALI Geldrop B.V., con sede a 's-Hertogenbosch**
**(registrata al n. CoC 17076234)**

**Articolo 1. Applicabilità delle condizioni generali**

1. Queste condizioni generali si applicano a tutte le offerte della PALI Geldrop B.V. con sede legale a 's-Hertogenbosch e uffici in Geldrop (di seguito denominata: "PALI Geldrop"), nonché all'adozione, al contenuto e al rispetto di tutti gli accordi siglati tra la PALI Geldrop e la contraente (di seguito denominata: "la controparte") nell'ambito delle attività di cui sotto. La PALI Geldrop gestisce un macello per suini e opera nel settore della distribuzione (vendita) di carne suina (sia a livello nazionale che internazionale) nell'accezione più ampia del termine, di seguito denominati anche "le attività".
2. La controparte, che ha già stipulato contratti con la PALI Geldrop in passato, si ritiene essere tacitamente d'accordo nell' applicare le presenti condizioni agli accordi precedenti stipulati con la PALI Geldrop.
3. Nelle presenti condizioni per "controparte" si intende: ogni persona (giuridica) che abbia concluso un accordo con la PALI Geldrop in relazione alle attività, o che intenda concluderlo e, oltre a essa, i rispettivi agenti o rappresentanti autorizzati, i successori nei diritti oppure gli eredi.
4. Le condizioni generali proprie della controparte rimangono efficaci nella misura in cui non siano in contrasto con le presenti condizioni generali. In caso di conflitto tra i diversi insiemi di condizioni, prevarranno sempre quelle della PALI Geldrop, anche se diversamente pattuito in merito. Le condizioni generali (di acquisto) della controparte sono applicabili solo se è espressamente previsto per scritto che esse siano effettivamente applicabili all'accordo tra le parti in deroga alle presenti condizioni generali.
5. Se un giudice ha stabilito che una o più disposizioni di tali condizioni è/sono eccessivamente onerosa/e, la/e disposizione/i in questione dovrà/dovranno essere interpretata/e alla luce delle restanti disposizioni delle condizioni generali e in modo che la disposizione/le disposizioni stesse possa/possano, in ogni caso, essere applicata/e dalla PALI Geldrop nei confronti della controparte. La circostanza che un giudice abbia sancito che una o più disposizioni del presente accordo sia/siano eccessivamente onerosa/e lascia inalterata l'efficacia delle restanti disposizioni.
6. Le presenti condizioni generali sono pubblicate sul sito web della PALI Geldrop.

**Articolo 2. Offerta e accettazione**

1. Tutte le offerte della PALI Geldrop in relazione alle attività, in qualsiasi forma, non sono vincolanti e possono essere da quest'ultima revocate, ritirate, o da essa modificate entro sette (7) giorni lavorativi dalla notifica dell'avvenuta accettazione dell'offerta, salvo diversa pattuizione espressa.
2. Un'offerta della PALI Geldrop è valida per i 15 giorni successivi dalla data in cui è stata firmata, salvo il caso in cui nell'offerta stessa non sia stato indicato un diverso termine oppure la durata della validità sia stata prorogata dalla stessa PALI Geldrop per scritto.
3. Nel caso in cui la PALI Geldrop abbia fatto un'offerta, l'accordo si conclude con l'accettazione della controparte dell'offerta della PALI Geldrop oppure tramite la materiale esecuzione delle attività (accordo tacito) da parte della PALI Geldrop nell'interesse della controparte. Solamente l'offerta della PALI Geldrop o la fattura da quest'ultima emessa per l'esecuzione delle attività (accordo tacito) si ritiene rappresentino opportunamente il contenuto dell'accordo.
4. Se la PALI Geldrop non ha fatto alcuna offerta, l'accordo tra le parti si conclude solamente tramite accettazione per scritto o l'attuazione delle attività (accordo tacito) da parte della PALI Geldrop nell'interesse della controparte. Solamente l'accettazione per scritto delle attività (accordo) rese dalla PALI Geldrop o la fattura da quest'ultima emessa per l'esecuzione dell'accordo si ritiene rappresentino opportunamente il contenuto dell'accordo.
5. Eventuali errori presenti nell'offerta non sono vincolanti per la PALI Geldrop.
6. L'invio di offerte e/o di (altra) documentazione effettuato dalla controparte non obbliga la PALI Geldrop ad accettare l'accordo, salvo conferma esplicita e scritta da parte di PALI Geldrop.
7. Le modifiche e/o le aggiunte a un accordo già concluso tra le parti sono valide solo dopo che tali modifiche e/o aggiunte siano state espressamente accettate dalla PALI Geldrop e dalla controparte per scritto.

**Articolo 3. L'accordo (attuazione)**

1. La PALI Geldrop svolge le attività al meglio delle proprie capacità e garantisce che le attività siano conformi ai requisiti veterinari, ai requisiti di sicurezza, igiene e benessere degli animali in conformità con la legislazione e le normative europee e olandesi attualmente in vigore, che sarà oggetto di valutazione da parte della NVWA, l'agenzia per la sicurezza alimentare dei Paesi Bassi. La PALI Geldrop gestisce il macello di sua proprietà nel rispetto delle disposizioni di legge. La PALI Geldrop è un soggetto certificato.

2. La PALI Geldrop ha il diritto, se lo ritiene opportuno o necessario per la corretta attuazione delle attività e, se necessario, previa consultazione della controparte, di servirsi di soggetti terzi per l'attuazione delle attività.
3. Le attività sono svolte di concerto tra la PALI Geldrop e la controparte; tuttavia, il modo in cui esse sono effettivamente svolte e quello in cui i maiali sono macellati sono determinati esclusivamente dalla PALI Geldrop e, con riferimento a quanto stabilito nel primo paragrafo di quest'articolo, salvo ciò, in ogni caso, non sia in conflitto con il principio di ragionevolezza ed equità, oppure sia stato pattuito altrimenti.
4. In caso di vizi nelle attività, la PALI Geldrop ha il diritto di ripristinarle entro un termine ragionevole senza per questo incorrere nella responsabilità per danni e/o senza che la controparte abbia il diritto di interrompere l'esecuzione delle attività e/o di annullare l'accordo o di (terminarlo) risolverlo, fermo restando in ogni caso l'applicazione dei criteri di ragionevolezza e correttezza.
5. Se la controparte desidera che la PALI Geldrop svolga attività supplementari nell'ambito delle attività e/o fornisca quantità aggiuntive di carne suina, è tenuta a comunicarlo a PALI Geldrop per scritto. La PALI Geldrop avrà il diritto di rifiutare di eseguire tali attività/consegne aggiuntive. La PALI Geldrop proverà a effettuare tali consegne supplementari a condizione che la richiesta sia ragionevole, che abbia la possibilità, a propria discrezione, di effettuare tali consegne supplementari, e che la controparte si sia impegnata verso quest'ultima a farsi carico dei relativi costi aggiuntivi per scritto.
6. La PALI Geldrop ha diritto, in presenza di particolari circostanze quali malattia dei suini, limitazioni veterinarie, carenza di suini, di svolgere le attività in fasi e in un momento successivo rispetto a quanto pattuito nella misura in cui l'accordo tra le parti lo consenta e sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed equità.
7. La PALI Geldrop beneficia dei servizi di una società per l'assicurazione dei crediti. Se quest'ultima stabilisce requisiti specifici per quanto concerne le attività che devono essere svolte dalla PALI Geldrop a beneficio di una o più controparti, tali requisiti saranno imposti dalla PALI Geldrop alla controparte, salvo ciò violi i principi di ragionevolezza ed equità**.**
8. Tutti i costi derivanti da circostanze che la PALI Geldrop non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione dell'accordo sono a carico della controparte.
9. Per quanto concerne l'attuazione delle attività, la controparte garantisce la correttezza, la completezza e l'affidabilità dei dati e delle informazioni forniti da essa o per suo conto alla PALI Geldrop.

**Articolo 4. Consegna e trasporto**

1. La consegna (e il trasporto) della carne suina dalla PALI Geldrop alla controparte sarà effettuata dalla PALI Geldrop stessa o da soggetti terzi.
2. La consegna delle carni suine nei Paesi Bassi avviene presso la controparte, a meno che le parti non abbiano espressamente stabilito altrimenti per scritto. La carne suina si ritiene consegnata se è arrivata nei locali della controparte. I costi e i rischi in relazione alle carni suine, a partire da quel momento, sono a carico della controparte.
3. Nel caso di consegne internazionali di carne suine, si applicano gli Incoterm 2020.
4. La PALI Geldrop può, ai sensi di quanto previsto nel primo e nel secondo paragrafo del presente articolo, continuare a considerare l'indirizzo indicato dalla controparte come tale fino a quando quest'ultima non abbia comunicato per scritto un nuovo indirizzo. La controparte è obbligata a ricevere le carni suine a tale indirizzo e all'ora indicata dalla PALI Geldrop.
5. La controparte si farà carico delle formalità doganali e di ogni altra incombenza (autorizzazioni) che si renda necessaria nel Paese di consegna.

**Articolo 5. Termini di consegna**

1. I termini di consegna comunicati dalla PALI Geldrop alla controparte sono stati stabiliti al meglio delle conoscenze e sulla base delle informazioni note alla PALI Geldrop al momento della conclusione dell'accordo e saranno rispettati dalla PALI Geldrop più possibile. La PALI Geldrop non incorre nell'inadempimento per il mero superamento di un termine da essa proposto e la controparte da ciò non può derivare il diritto di porre fine alle attività in modo completo o parziale, o di risolvere completamente o parzialmente il relativo accordo.
2. Nel caso in cui la controparte non fornisca tempestivamente, o non fornisca in modo corretto o sufficiente informazioni, oppure non rispetti i suoi obblighi nei confronti della PALI Geldrop nell'ambito dell'esecuzione delle attività, ciò potrà influire sulla data, sull'inizio e/o sulla durata (dell'attuazione) delle attività, e i relativi costi e rischi saranno a carico della controparte. Gli oneri aggiuntivi che ne dovessero derivare dovranno essere corrisposti dalla controparte a beneficio della PALI Geldrop. La controparte è tenuta a informare la PALI Geldrop di tutti gli eventi e le circostanze che possano essere rilevanti per la corretta attuazione delle attività. Ciò vale anche per gli eventi e le circostanze che siano divenuti noti solamente dopo la conclusione dell'accordo.

**Articolo 6. Prezzo e aumento del prezzo**

1. I prezzi per le attività praticati dalla PALI Geldrop sono sempre al netto dell'IVA e di ogni altra imposta applicata dal governo e di altri importi dovuti a terze parti, salvo diversa indicazione per scritto. Se l'importo delle aliquote IVA è modificato dalle autorità competenti, si applicano tali nuove aliquote modificate.
2. La controparte è tenuta a fornire il proprio numero di partita IVA alla PALI Geldrop.
3. Se, nel periodo compreso tra la data del preventivo, quella dell'offerta e quella dell'esecuzione delle attività, i costi subiscono un aumento, a mero titolo esemplificativo, a seguito di provvedimenti governativi, dazi all'importazione, ecc. oppure, nel caso di pagamento rateale, i costi subiscano cambiamenti durante il periodo di rateazione, la PALI Geldrop ha diritto ad aumentare in modo corrispondente il prezzo da fatturare alla controparte.
4. Se la PALI Geldrop commette evidenti errori di calcolo nella determinazione del prezzo e/o dell'aumento di prezzo, gli stessi potranno essere corretti dalla PALI Geldrop in qualsiasi momento.
5. Tutti i prezzi praticati dalla PALI Geldrop sono denominati in euro, salvo che non sia stabilito diversamente per scritto.

**Articolo 7. Pagamento**

1. La controparte dovrà pagare la fattura/le fatture alla PALI Geldrop inviategli da quest'ultima in relazione alle attività svolte a beneficio della controparte entro il termine di pagamento e sul conto bancario indicati sulla fattura, senza sconti e/o compensazioni, salvo diversa pattuizione per scritto tra le parti.
2. Se la fattura non è pagata per intero dalla controparte alla scadenza del termine di pagamento, quest'ultima è inadempiente e dovrà corrispondere, a partire da tale momento, il saggio legale di interesse sull'importo non pagato, maggiorandolo di 2 punti percentuali. Dopo che la PALI Geldrop ha validamente dichiarato inadempiente la controparte, in caso di mancato pagamento, la controparte dovrà in tal caso rimborsare alla PALI Geldrop anche l'importo delle spese extragiudiziali e legali stabilito in ragione del 15% dell'importo principale.
3. La PALI Geldrop ha il diritto di imputare i pagamenti effettuati dalla controparte prioritariamente a valere sugli interessi dovuti e sugli eventuali crediti pregressi derivanti da inadempimenti della controparte stessa nell'esecuzione delle attività di cui all'accordo (obblighi).
4. Le registrazioni contabili della PALI Geldrop costituiscono, salvo prova contraria, un'evidenza valida di quanto dovuto dalla controparte alla PALI Geldrop.

**Articolo 8. Cancellazione e modifica**

1. La PALI Geldrop si riserva il diritto di apportare minime modifiche alle attività (così come descritte nel preventivo) senza per questo incorrere nella responsabilità per danni e/o senza che la controparte abbia per questo motivo il diritto di cancellare le attività stesse o di (far) risolvere il relativo accordo. Ciò avviene, per esempio, qualora la consegna non sia più possibile per motivi di tipo veterinario e/o non sia possibile (temporaneamente) osservare specifiche norme di sicurezza e/o ambientali e/o altre regole giuridiche.
2. La controparte ha esclusivamente il diritto di cancellare le attività e/o di risolvere il relativo accordo laddove ciò sia stabilito per scritto oppure qualora la controparte derivi tale diritto dall'applicazione delle norme vigenti. Se la controparte cancella (in modo legalmente valido) le attività o risolve il relativo accordo, la controparte è contestualmente tenuta a terminare di esercitare i diritti derivanti dall'accordo stesso e a rimborsare la PALI Geldrop per i costi da essa sostenuti in relazione all'offerta, alla conclusione dell'accordo e all'attuazione delle attività.
3. Se una modifica o un'aggiunta alle attività implica attività aggiuntive da parte di PALI Geldrop, queste ultime saranno sempre fatturate alla controparte in conformità con le tariffe applicabili in tale momento. Se una modifica o un'aggiunta alle attività implica invece minori attività, ciò può determinare una riduzione del prezzo stabilito, benché la PALI Geldrop si riservi il diritto di fatturare alla controparte i costi già sostenuti, nonché il suo mancato profitto.
4. La controparte accetta che, qualora le parti abbiano concordato l'ampliamento o la modifica delle attività, il tempo di completamento delle stesse possa esserne condizionato. La PALI Geldrop informerà di quanto sopra la controparte nel più breve termine possibile.
5. Se la controparte richiede alla PALI Geldrop l'applicazione di modifiche e/o aggiunte alle attività, la PALI Geldrop ne terrà conto se ciò rientra nelle proprie possibilità. La PALI Geldrop non potrà mai essere obbligata ad assecondare tali richieste. La PALI Geldrop effettuerà tali attività, qualora ciò sia possibile. Una modifica dovrà essere comunicata dalla controparte alla PALI Geldrop per scritto.
6. Se la controparte, dopo la conclusione di un accordo, intende annullare le attività da esso previste, il 10% del prezzo complessivamente pattuito (IVA esclusa) sarà fatturato a titolo di costi di cancellazione, fatto salvo il diritto della PALI Geldrop di chiedere alla controparte il maggior danno, lucro cessante incluso.

**Articolo 9. Risoluzione**

1. Fermo restando quanto stabilito negli altri articoli di queste condizioni, la controparte è considerata giuridicamente inadempiente se non adempie, non adempie in modo adeguato o con tempestività gli obblighi che scaturiscono dall'esecuzione delle attività (e dal relativo accordo), nonché in caso di fallimento, (richiesta di) sospensione dei pagamenti, liquidazione della sua impresa o, nel caso in cui un'attività della controparte sia o sia stata pignorata interamente o in parte, e tale pignoramento non sia cancellato in tempi brevi. La controparte è tenuta a informare immediatamente la PALI Geldrop del verificarsi degli eventi di cui al presente articolo. La PALI Geldrop ha il diritto, in tal caso, a sua completa discrezione e senza necessità di far dichiarare lo stato di inadempimento e senza bisogno di un provvedimento del giudice, di sospendere l'esecuzione delle attività o di risolvere completamente o parzialmente il presente accordo senza dover risarcire alcun danno, fatto salvo l'ulteriore diritto a chiedere i danni per l'inadempimento imputabile alla controparte, la sospensione dei pagamenti o la risoluzione dell'accordo. In questi casi, qualsiasi pretesa che la PALI Geldrop vanti nei confronti della controparte diviene immediatamente e istantaneamente esigibile.
2. Quanto stabilito nel paragrafo precedente con riferimento al diritto della PALI Geldrop di risolvere l'accordo non è applicabile se l'inadempimento, data la sua specifica natura o la sua scarsa rilevanza, non giustifichi la risoluzione dell'accordo e le relative conseguenze.
3. La PALI Geldrop non dovrà mai alcun risarcimento danni alla controparte per la cessazione delle proprie attività derivanti dall'accordo (obblighi) o per la loro sospensione a seguito del verificarsi degli eventi previsti nel paragrafo precedente, fatto salvo il suo diritto al risarcimento dei danni che ne dovessero scaturire.
4. Se l'accordo è stato risolto, le prestazioni già ricevute dalla controparte nell'esecuzione dell'accordo e i relativi obblighi di pagamento in capo alla controparte non decadono, salvo che la PALI Geldrop non sia inadempiente in relazione a tali prestazioni. Per quanto concerne le prestazioni effettuate o gli importi fatturati prima o a seguito della risoluzione dell'accordo da parte della PALI Geldrop, la controparte è tenuta a corrisponderli immediatamente all'avvenuta risoluzione dell'accordo.

**Articolo 10. Riserva di proprietà**

1. La carne di maiale consegnata dalla PALI Geldrop resta di sua proprietà fino a quando la controparte non ha adempiuto tutti gli obblighi derivanti dagli accordi (di acquisto) con essa conclusi, ivi compresi anche:
   - l'esecuzione di prestazioni a compensazione delle attività (consegna di carni suine incluse), compreso il pagamento integrale del prezzo pattuito;
   - l'esecuzione delle prestazioni a compensazione che riguardano le attività che sono state o potrebbe essere stato necessario eseguire da parte della PALI Geldrop in virtù degli accordi di acquisto;
   - qualsiasi richiesta a fronte del mancato rispetto di tali accordi da parte della controparte.
2. La carne suina consegnata dalla PALI Geldrop che, ai sensi del paragrafo precedente, è oggetto di riserva di proprietà potrà essere rivenduta solamente nell'ambito delle normali operazioni commerciali. In caso di fallimento o di (domanda di) sospensione dei pagamenti presentata della controparte, la rivendita non è consentita nemmeno nell'ambito delle normali operazioni commerciali.
3. Se la controparte non adempie i propri obblighi o se vi è il legittimo pericolo che non lo faccia, allora la PALI Geldrop avrà il diritto di (far) recuperare dalla controparte o dai soggetti terzi che la tengono per conto della stessa la carne suina consegnata oggetto di riserva di proprietà di cui al titolo menzionato nel paragrafo precedente. A questi fini, la controparte presta in anticipo la propria autorizzazione e si obbliga a fornire la propria cooperazione, pena il pagamento di una multa pari al 15% dell'importo dovuto alla PALI Geldrop in relazione all'accordo, fatto salvo il diritto di quest'ultima di rivendicare dalla controparte l'integrale risarcimento del danno.
4. La controparte deve conservare la carne suina consegnata oggetto di riserva di proprietà e contrassegnata come di proprietà della PALI Geldrop, per esempio non rimuovendo l'imballaggio e/o i certificati o le altre diciture riguardanti la carne suina, e deve conservarla nel rispetto dei principi di correttezza e diligenza tenendola distintamente separata dalle altre merci.
5. Qualora soggetti terzi desiderino stabilire o far valere qualsiasi diritto sulle carni suine consegnate oggetto di riserva di proprietà o laddove si verifichi o ci sia la minaccia che si verifichi qualsiasi altro evento che possa danneggiarle, la controparte è tenuta a informarne la PALI Geldrop nel termine ragionevolmente più breve possibile.
6. Se un soggetto terzo effettua il pagamento dell'importo dovuto dalla controparte alla PALI Geldrop, quest'ultima mantiene la riserva di proprietà fino a quando il pagamento non diventa irrevocabile.
7. Fintanto che la proprietà delle carni suine consegnate non è passata alla controparte, non è consentito impegnare le carni, né gravarle altrimenti, né cederle in uso ad altri soggetti.

8. La controparte è tenuta ad assicurare le carni suine per tutta la durata della riserva di proprietà contro tutte le calamità, ivi compresi il furto e le malattie, e a consentire la consultazione dei relativi documenti da parte della PALI Geldrop a prima richiesta.

**Articolo 11. Riserva di proprietà in Germania**
(Eigentumsvorbehalten in Deutschland)

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is ten aanzien van het door PALI Geldrop aan in Duitsland gevestigde wederpartijen geleverd varkensvlees het navolgende van toepassing: (In Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom PALI Geldrop an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:)
2. Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die PALI Geldrop aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen.
3. Das Eigentum des Lieferanten streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für PALI Geldrop her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen PALI Geldrop.
4. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des PALI Geldrop mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt PALI Geldrop zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eine Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt:
   - a. Das Miteigentumsanteil des PALI Geldrop entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des PALI Geldrop zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
   - b. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunähst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erholt sich der Miteigentumsanteil des PALI Geldrop um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht PALI Geldrop an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferanten zu den Rechnungswerken der mitverarbeiteten Wahren dieser anderen Lieferanten bestimmt.
     Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des PALI Geldrop met sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung am PALI Geldrop ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des PALI Geldrop für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Lieferanten abgetreten.
   - c. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit PALI Geldrop ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum des PALI Geldrop stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen des PALI Geldrop selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist PALI Geldrop berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn PALI Geldrop dies ausdrücklich schriftlich erklärt.
     Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen des PALI Geldrop um mehr als 10%, so wird PALI Geldrop auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.
5. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschliesslich deutsches Recht.

**Articolo 12. Accettazione tardiva**

1. Se la controparte non accetta le carni suine entro la scadenza del termine di consegna pattuito e/o se la controparte rifiuta di accettare le carni suine, la PALI Geldrop ha il diritto di consegnarle (a soggetti terzi) per custodirle a spese della controparte o per conservarle in altro modo nell'interesse della controparte. La PALI Geldrop notificherà per scritto alla controparte l'avvenuta messa in custodia delle carni.
2. Tutti gli oneri sostenuti e da sostenere da parte della PALI Geldrop per la custodia della carne suina sono a carico della controparte.
3. Quanto sopra lascia impregiudicato l'obbligo della controparte di pagare il prezzo integrale di acquisto alla PALI Geldrop.

**Articolo 13. Reclami e condizioni per presentare i reclami**

1. Anche in considerazione della natura delle attività, cioè della consegna di carni suine (prodotti deperibili), la controparte è tenuta a (far) verificare le carni di maiale consegnate dalla PALI Geldrop immediatamente dopo l'avvenuta consegna o comunque non appena possibile, e se è necessario (far) verificare le carni stesse, anche per accertare che esse corrispondano ai termini dell'accordo. La controparte deve quindi verificare che la carne suina non presenti a prima vista un colore strano e/o altre caratteristiche insolite, che corrisponda alle corrette quantità, ai requisiti di qualità e, inoltre, a quanto pattuito tra le parti.
2. Qualora la PALI Geldrop decida di (far) svolgere una propria indagine in relazione a vizi contestati dalla controparte per le attività svolte dalla PALI Geldrop, la controparte è tenuta a prestare la propria piena collaborazione per lo svolgimento della stessa.
3. Se un reclamo relativo a un vizio, a parere della PALI Geldrop, è legittimo, quest'ultima, se il vizio riguarda le attività di macellazione, potrà consegnare nuove carni senza che la controparte debba corrispondere alcun importo alla Vitelco e, se riguarda invece la consegna delle carni di maiale, a sua completa discrezione, potrà recuperare le stesse senza che la controparte debba versare alcun importo alla PALI Geldrop oppure consegnare nuovamente lo stesso tipo di carne di maiale alla controparte. La PALI Geldrop non è obbligata a risarcire i danni in tali frangenti. La controparte non ha il diritto di respingere la proposta della PALI Geldrop di effettuare nuovamente la macellazione o consegnare lo stesso tipo di carne di maiale, salvo ciò possa essere ragionevolmente richiesto dalla controparte.
4. I reclami relativi a presunti vizi devono essere sempre presentati per scritto entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data riportata in fattura, precisando quali siano le criticità.
5. I reclami relativi all'importo della fattura dovranno essere presentati alla PALI Geldrop entro quattordici (14) giorni dalla data riportata in fattura tramite posta raccomandata, precisando le ragioni del reclamo stesso.
6. Se la controparte non rispetta quanto previsto nel presente articolo, decade dalla possibilità di fare qualsiasi rivendicazione nei confronti della PALI Geldrop in materia.

**Articolo 14. Responsabilità**

1. La responsabilità della PALI Geldrop è sempre limitata, se la stessa è coperta dalla relativa assicurazione, all'importo del rimborso erogato dall'assicuratore. Se l'assicuratore, in ogni caso, non procede al rimborso o il danno dimostrabile non è coperto, la responsabilità della PALI Geldrop è comunque limitata all'importo netto delle fatture delle attività (accertate) nella misura in cui la controparte abbia effettivamente subito tale danno, purché l'ammontare di cui sopra sia stato effettivamente versato.
2. La PALI Geldrop non è mai tenuta a risarcire i danni indiretti, ivi compresi quelli secondari, i danni reputazionali e quelli dovuti alla perdita di tempo, alla perdita di dati e/o alla perdita di vantaggi di natura finanziaria.
3. La responsabilità in capo alla PALI Geldrop può sorgere esclusivamente dopo che la controparte abbia opportunamente dichiarato per scritto l'inadempimento della PALI Geldrop stessa, subito dopo la fine dell'esecuzione delle attività o immediatamente dopo l'identificazione del vizio delle stesse, purché abbia concesso alla PALI Geldrop un termine congruo per rimuoverlo.
4. La controparte manleva la PALI Geldrop dalle richieste che dovessero pervenire da soggetti terzi per danni derivanti o conseguenti all'attuazione delle attività a fronte dei quali la PALI Geldrop non possa invocare l'applicazione delle presenti condizioni generali. La controparte è vincolata a tale manleva solamente nella misura in cui la PALI Geldrop possa escludere o limitare la propria responsabilità anche nei confronti della controparte.
5. Le limitazioni di responsabilità incluse nelle presenti condizioni generali non si applicano se il danno è imputabile a dolo o colpa grave della PALI Geldrop o dei suoi sottoposti aventi funzioni manageriali.

**Articolo 15. Forza maggiore**

1. Se la PALI Geldrop, per cause di forza maggiore, non è temporaneamente in grado di eseguire le sue attività come pattuito, è autorizzata a sospendere l'applicazione dell'accordo in tutto o in parte per tutto il tempo in cui sussistono le cause di forza maggiore. Se a causa della forza maggiore la PALI Geldrop non è in grado di svolgere in modo permanente le attività, essa ha diritto di terminare con effetto immediato, in tutto o in parte, tali attività comunicandolo per scritto e di annullare e/o risolvere il relativo accordo.
2. Per cause di forza maggiore si intendono, tra le altre cose, la carenza di fornitori della PALI Geldrop e/o di soggetti terzi ai quali essa abbia demandato lo svolgimento delle attività e/o di soggetti ausiliari; la stagnazione della produzione e della consegna da parte dei fornitori di cui la PALI Geldrop abbia bisogno per eseguire le attività; le malattie dei suini e/o la minaccia che le stesse si verifichino in grado di far sì che il trasporto della carne non sia più consentito dalle autorità o da altri soggetti; alterazioni del traffico (per esempio, blocchi stradali); mancanza di materie prime; malfunzionamenti nel processo produttivo; ritardi nei trasporti; interruzioni del lavoro e/o scioperi; eccessivo assenteismo per malattia dei dipendenti e/o di altro personale ausiliario; adozione di misure governative

diverse da quelle menzionate in precedenza; stato di guerra, pandemia, incendio e condizioni atmosferiche estreme.

3. Se la PALI Geldrop, al manifestarsi delle cause di forza maggiore, abbia già adempiuto parzialmente o possa adempiere solo in modo parziale i propri obblighi, essa ha il diritto di fatturare separatamente la carne di maiale già consegnata e/o la parte di essa consegnabile, e la controparte è obbligata a pagare la relativa fattura come se si trattasse di un accordo separato.

**Articolo 16. Composizione delle controversie e legge applicabile**

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la PALI Geldrop e la controparte, anche in deroga alle norme giuridiche in materia di competenza giurisdizionale, sarà trattata dal foro competente del distretto di Oost Brabant. La PALI Geldrop è, tuttavia, autorizzata a sottoporre la controversia al giudice competente in base alla legge o ai Trattati Internazionali applicabili.
2. Le offerte e gli accordi con la PALI Geldrop sono disciplinati esclusivamente dalle norme di diritto olandese nel pieno rispetto di quanto stabilito nell'articolo 11, paragrafo 5. La Convenzione delle Nazioni Unite in materia di acquisti internazionali di beni mobili dell'11 aprile 1980 non si applica alle offerte e agli accordi della PALI Geldrop.

**Articolo 17. Traduzioni**

Se la PALI Geldrop utilizza una versione in lingua non olandese delle presenti condizioni generali e si riscontrano differenze tra la versione in lingua olandese e quella non in olandese, sarà la prima a prevalere e a essere l'unica vincolante tra le parti.